



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210062103	
Data	22-10-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 882 - 2021	

OGGETTO:

D.LGS.152 E SMI, ART.208. AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA MESSA IN RISERVA [R13], DEPOSITO PRELIMINARE [D15], RICONFEZIONAMENTO DI RIFIUTI CHE NON DA LUOGO A MATERIA PRIMA CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER PREVALENTE [R12] E [D13], RECUPERO DI SOSTANZA ORGANICA [R3] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA RELIFE RECYCLING S.R.L - RIVALTA SCRIVIA - TORTONA.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145 del 13/09/2021 Prot. n. 54288 del 13/09/2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’ Ing. Paolo Platania.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 3-2020 del 09.04.2020 avente a oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità”, successivamente modificato con Ordine di Servizio OSAP2 4-2020 del 29.04.2020.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Premesso che la Ditta Benfante S.r.l. è autorizzata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), (R12) e (D13) riconfezionamento di rifiuti che non da luogo a materia prima con attribuzione del codice CER prevalente, recupero di sostanza organica (R3), di rifiuti speciali non pericolosi, con DDAP2 - 776 - 2018 Prot. n. 89757 del 21/12/2018 .

Vista l’istanza Prot. Prov. Al n. 49474 del 11/09/2021 e 49915 del 13/08/2021 presentata dalla Ditta Benfante S.r.l. alla Provincia di Alessandria, per l’aggiornamento dell’autorizzazione con le prescrizioni relative ai rifiuti di carta e cartone a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 188/2020, modifiche al lay-out dell’impianto ed introduzione del codice CER 030308.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 50336 del 18/08/2021 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla presenza di Covid 19, convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell’art. 14 bis della L.R. 241/1990 e s.m.i., con richiesta di pareri entro il giorno 24/09/2021, comunicando, tra l’altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Benfante S.r.l., dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell’Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l’assenso senza condizioni dell’Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata.

Visti i pareri pervenuti dai quali si evinceva che la documentazione trasmessa era carente e necessitava di essere integrata.

Viste inoltre le integrazioni spontanee trasmesse dalla Ditta istante con nota Prot. Prov. AL n. 56471 del 23/09/2021.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista pertanto la nota Prot. n. 56645 del 24/09/2021 con la quale la Provincia di Alessandria, valutate le integrazioni spontanee di cui sopra, trasmetteva alla Ditta Benfante S.r.l. i pareri pervenuti e chiedeva la trasmissione di ulteriori integrazioni al fine di soddisfare le richieste degli Enti e dei servizi provinciali coinvolti nel procedimento.

Viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta istante con nota Prot. Prov. AL n. 57917 del 01/10/2021 con la quale venivano trasmessi i chiarimenti richiesti e si integrava ulteriormente l'istanza chiedendo la voltura della ragione sociale della ditta da Benfante S.r.l. a ReLife Recycling S.r.l., oltre all'introduzione di due codici CER, già autorizzati, in altre aree di stoccaggio e lavorazione dell'impianto.

Considerato che, a seguito delle integrazioni trasmesse, la Provincia di Alessandria, con nota Prot. n. 58371 del 04/10/2021, provvedeva a convocare la II Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell'art. 14 bis della L.R. 241/1990 e s.m.i., con richiesta di pareri definitivi entro il giorno 15/10/2021.

Visti i pareri favorevoli pervenuti la Provincia di Alessandria comunicava, con nota Prot. n. 61183 del 19/10/2021, l'esito positivo dell'istruttoria, trasmettendo i pareri pervenuti.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Ditta ReLife Recycling S.r.l. avente sede legale in Sant'Olcese (GE), via Gramsci n. 2 e sede operativa in Tortona - Fraz. Rivalta Scrivia - Strada Comunale Savonesa n. 7 – P. IVA 03083200109, nella persona del suo legale rappresentante Benfante Paolo nato a Genova il 18/01/1972 C.F. BNFPLA72A18D969G, per l'esercizio di impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi attraverso le operazioni, ai sensi degli allegati B e C parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di messa in riserva (**R13**), deposito preliminare (**D15**), (**R12**) e (**D13**) riconfezionamento di rifiuti che non dà luogo a materia prima con attribuzione del codice CER prevalente, recupero di sostanza organica (**R3**), nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente atto.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PUNTO A) – Allegati.

Gli allegati individuati come segue, formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi Provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

Allegato 1 – Planimetria generale dell'impianto recante indicazione della aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Allegati 2 e 3 – Tabella codici CER autorizzati con indicazione delle operazioni a cui vengono sottoposti ai sensi degli allegati b) e c) parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Tabella rifiuti con riferimento alle aree di stoccaggio indicate per categorie merceologiche.

Allegati relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (la quale viene acquisita integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati) costituita da:

ALLEGATO A): Periodicità autocontrollo emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ALLEGATO A1): Quadro riassuntivo emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ALLEGATO A2): Prescrizioni autorizzative emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Allegati 4 e 5 – Parere Prot. n. 11-U-2017-20 del 09/01/2017 e Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche e Dilavamento Aree Esterne Prot. n. 1943 del 20/10/2008 rilasciati dal gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a. (i quali vengono acquisiti integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Allegati 6 - 7 - 8 - 9 - Diagrammi di flusso relativi all'attività autorizzata.

PUNTO B) Modifiche all'attività autorizzata.

Le modifiche autorizzate con il presente atto sono le seguenti :

- cambio di ragione sociale da Benfante S.r.l. a ReLife Recycling S.r.l.;
- introduzione del CER 030308;
- introduzione dei CER 150105 e 150106, già autorizzati, nei gruppi "misti" e "plastica";
- aggiornamento delle procedure per la gestione dei rifiuti di carta e cartone ai sensi del D.M. 188/2020.

Le modifiche di cui sopra devono essere messe in atto immediatamente, a partire dalla data di rilascio del presente atto.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente atto contenente anche le operazioni autorizzate per ogni codice CER ai sensi degli Allegati B e C parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I quantitativi complessivi istantaneo ed annuale autorizzati sono rispettivamente 2.935 (duemilanovecentotrentacinque) tonnellate e 100.000 (centomila) tonnellate. Il dettaglio dei quantitativi

indicati per singolo CER o per categorie omogenee è indicato nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente atto.

PUNTO D) Descrizione dell'attività.

Impianto di trattamento e selezione di rifiuti costituiti in prevalenza da matrici cellulosiche (carta e cartone) e/o plastiche con metalli e altre componenti riciclabili raccolte singolarmente o combinate in varie percentuali tra loro.

L'impianto provvede all'eliminazione delle frazioni estranee non riciclabili e la contestuale suddivisione tra le matrici di interesse, ovvero tra carta, cartone, diverse plastiche in relazione alla composizione polimerica o al diverso colore, tra metalli ferrosi e non ferrosi e legno.

I rifiuti che non sono soggetti a trattamento vengono stoccati, mantenendo lo stesso codice CER, ed avviati a recupero o smaltimento previa eventuale riduzione volumetrica o pressatura.

PUNTO E) – Requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, alle attività autorizzate ed alla conformità dell'impianto alla forma di gestione richiesta.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree autorizzate, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta istante Prov. AL n. 79311 del 28/11/2016, successive integrazioni prot. prov. AL n. 10216 del 13/02/2017 e prot. prov. AL n. 22130 del 27/03/2017 e prot. prov. AL n. 22143 del 27/03/2017, Prot. Prov. AL n. 49474 del 11/09/2021 e 49915 del 13/08/2021, Prot. Prov. AL n. 56471 del 23/09/2021, Prot. Prov. AL n. 57917 del 01/10/2021, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto.

L'attività autorizzata alla ditta consiste in :

- [R13] – messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- [R12] – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R 11; in mancanza di altro codice attività appropriato (allegato C, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), possono essere comprese le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la separazione/cernita, qualora non direttamente finalizzata all'ottenimento di MPS, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11. L'attività condotta presso l'impianto in oggetto consiste nello specifico nelle operazioni di triturazione, vagliatura, selezione, raggruppamento di rifiuti che non da luogo a materia prima, con attribuzione del codice CER prevalente da inviare presso impianti esterni autorizzati al recupero dello stesso. **Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento.**
- [D13] – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12; in mancanza di un altro codice D appropriato può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12. . L'attività condotta presso l'impianto in oggetto consiste nello specifico nelle operazioni di triturazione, vagliatura, selezione, raggruppamento di rifiuti che non da luogo a materia prima, con attribuzione del codice CER prevalente da inviare presso impianti esterni autorizzati allo smaltimento dello stesso. **Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di smaltimento finale, ai quali sono destinati i rifiuti**

in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento.

- [D15] – deposito preliminare di rifiuti speciali e non pericolosi.
- [R3] - recupero di sostanze organiche.

I macchinari e le attrezzature utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento e nastri trasportatori vari, sono i seguenti:

Fase 1 :

- aprisacco Mod. Schlitz = - Mat MSW 1-21 Matricola 1106245
- vaglio rotante Matricola 220276
- rullo separatore Matricola 220284
- rullo separatore Matricola 220285
- rullo separatore Matricola 220286
- rullo separatore Matricola 220289
- pressa imballatrice TE.MA - 121- 1805 Matricola 3017
- separatore-20000-6 pale Matricola 220298
- ciclone 1400 con stellare Matricola 220299
- ventilatore Matricola 220300
- ventilatore Matricola 220301
- filtro a maniche e coclea estrazione polveri Matricola 220302
- stellare Matricola 220303
- climatizzazione Matricola 220304
- trituratore modello Doppstadt Dw 3060, matricola 1004
- lettore ottico AUTOSORT B 2000 XL
- lettore ottico AUTOSORT B 2800 XL
- generatore di vapore Mod. Ghibli performance 5.3 per igienizzazione rifiuti tessili

Fase 2:

- 1 nastro di ricezione materiale;
- 1 nastro acceleratore a servizio del lettore
- 1 lettore ottico AUTOSORT B 2000 XL
- 1 nastro positivo che riceve materiale dal lettore ottico
- 1 nastro negativo che riceve materiale dal lettore ottico
- 1 nastro convogliante

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO F) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale in base al metodo di trattamento e recupero autorizzato.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto:

1. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi fatto salvo quanto indicato al successivo punto 22 (rifiuti alimentari e rifiuti di cui al CER 200201).
2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria di cui all'Allegato 1 al presente atto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nello stesso Allegato 1. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.
3. La pavimentazione impermeabilizzata della sede operativa sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento di eventuali sversamenti.
4. I rifiuti devono essere depositati in cumuli ed all'interno dei contenitori, separati per tipologia. Nelle aree e nei cassoni dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti e devono sempre essere indicati i CER presenti al momento nell'area.
5. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. Allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
7. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti quelli che possono essere nuovamente processati in impianto nelle filiere autorizzate (es: carta, plastica, ecc) possono essere stoccati unitamente ai rifiuti in ingresso ritirati da terzi, mentre per quanto riguarda i rifiuti prodotti in impianto e gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , gli stessi devono essere mantenuti fisicamente separati dai rifiuti ritirati da terzi, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; deve pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e detenuti in regime di deposito temporaneo.
8. La ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti. Tempistiche e modalità di eventuali campagne di disinfezione e derattizzazione devono essere concordate con l'ASL competente per territorio.
9. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
10. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le

operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente ripuliti.

11. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso di assenza del personale; inoltre deve essere recintata e munita di apposito cancello.
12. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di eventuali effluenti liquidi, residui di solidi, emissioni in atmosfera, polveri, odori, rumori derivanti dalle operazioni di messa in riserva e movimentazione, nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.
13. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.
14. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
15. Deve essere adottata idonea cartellonistica di sicurezza al fine di rendere noti i rischi derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti e dalla relativa movimentazione.
16. Devono essere adottati criteri gestionali atti ad assicurare lo stoccaggio separato di rifiuti incompatibili, suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro.
17. Si richiama integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAB1 - 1008 - 2016 Prot. n. 67619 del 11/10/2016 di esclusione dalla fase di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., con particolare riferimento alle prescrizioni in essa contenute.
18. La procedura di ammissione, accettazione e trattamento dei rifiuti ammessi all'impianto deve rispettare quanto riportato nella relazione tecnica di cui alla documentazione Prot. Prov. AL n. 10216 del 13/02/2017. In impianto deve essere individuata un'area di quarantena per il parcheggio temporaneo di eventuali carichi non conformi in attesa del respingimento degli stessi.
19. Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, devono essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione di piano di emergenza ed evacuazione di cui alla documentazione Prot. Prov. AL n. 10216 del 13/02/2017. Copia di detta relazione deve essere sempre conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e del personale operativo.
20. La ditta deve adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di

combustibile nucleare esaurito utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto. Tale strumentazione deve essere acquisita, dandone comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA, deve essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

21. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo derivante da tale normativa e di competenza di Ente diverso dalla Provincia di Alessandria. Copia degli eventuali provvedimenti emessi dal competente Comando VV FF deve essere trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA.

L'impianto deve essere conforme alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. A tale proposito si richiama integralmente il parere Prot. n.1718 del 03/02/2017.

Si indicano altresì le seguenti prescrizioni contenute nel parere Prot. n. 15344 del 15/10/2021 del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria :

- in caso di modifiche costituenti aggravio del rischio di incendio dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 secondo le modalità previste degli art. 3 comma 3, art. 4 commi 6 e 7 del DM 07/08/2012 ovvero, in caso di modifiche non ricomprese all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 nonchè quelle ritenute non sostanziali ai fini antincendio, le stesse dovranno essere documentate a questo Comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del citato DPR, come stabilito dall'art. 4 del DM 07/08/2012.

- siano osservate le norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e siano adottate le normali cautele e gli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Prescrizioni specifiche per particolari categorie di rifiuti :

- rifiuti di cui al CER 191212 : tale tipologia non può essere conferita presso l'impianto se originata dal trattamento di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati.

- rifiuti di cui al CER 150203 indicati nella tipologia "ALTRA CARTA" : tale tipologia deve essere costituita esclusivamente da filtri di carta nuovi e puliti scartati per difetto di fabbricazione.

- rifiuti tessili : Al fine dell'esecuzione dell'operazione di recupero R3 tali tipologie di rifiuto devono essere sottoposte alle operazioni di igienizzazione mediante l'attrezzatura individuata al punto D del presente atto.

- rifiuti edili da costruzione e demolizione : in riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione, la ditta deve attenersi alle modalità operative di seguito riportate:

- *I rifiuti individuati con CER 101311 (operazione R13) – CER 170101 (operazione R13) – CER 170102 (operazione R13) – CER 170103 (operazione R13) – CER 170802 (operazione R13) – CER 170107 (operazione R13) – CER 170904 (operazioni R12 e R13) – CER 170604 (operazioni R12 e R13) , devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero.*

L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente da laboratorio qualificato o tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) oppure tramite metodologia DRX (raggi X) così come previsto dal D.M. 06/09/1994 del Ministero della Sanità.

- *Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimento dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *La ditta deve dare preavviso scritto della data di campionamento dei rifiuti provenienti da piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte nonché al Dipartimento di Prevenzione - Servizio SPRESAL di ASL AL*
- *All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.*

Inoltre possono essere processati in impianto soltanto i rifiuti misti da costruzione e demolizione costituiti da materiali non selezionati, al fine di separare le varie frazioni (carta, plastica, legno, metallo, ecc); i rifiuti costituiti esclusivamente da macerie o da materiali polverulenti (es. cartongesso, laterizi, cemento, ecc) devono essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva/deposito preliminare in attesa dell'invio a recupero/smaltimento presso altro impianto esterno autorizzato.

- rifiuti alimentari : i rifiuti appartenenti a questa categoria che giungono presso l'impianto devono essere secchi, non putrescibili; devono essere tenuti in messa in riserva e/o deposito preliminare per un periodo non superiore a giorni 7 (sette) e devono essere stoccati in contenitori chiusi/coperti. In alternativa devono essere confezionati (es: alimenti scaduti conservati in plastica, vetro, ecc) e le confezioni che contengono il materiale organico non devono essere aperte. E' ammessa unicamente la rimozione degli imballaggi utilizzati per il trasporto, al fine di recuperare il cartone, il nylon, i pallets, ecc.

- rifiuti di cui ai CER 200199 - 200301 - 200302 : i rifiuti appartenenti a tali tipologie conferiti presso l'impianto non devono contenere frazione organica e putrescibile.

rifiuti di cui al CER 200201: i rifiuti appartenenti a questa categoria che giungono presso l'impianto devono essere tenuti in messa in riserva e/o deposito preliminare per un tempo non superiore a giorni 7 (sette) nel periodo caldo e per un tempo non superiore a giorni 14 (quattordici) nel periodo freddo. Il conferimento di tali tipologie ad impianti che effettuano recupero energetico deve essere fatto in qualità di rifiuto.

- rifiuti di cui al CER 200307 : possono essere processati in impianto soltanto i rifiuti ingombranti dai quali è possibile separare frazioni di rifiuti selezionate e recuperabili (plastica, legno, metallo, ecc.); i rifiuti

ingombranti per i quali non è possibile effettuare una separazione delle varie frazioni (es: materassi) devono essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva/deposito preliminare in attesa dell'invio a recupero/smaltimento presso altro impianto esterno autorizzato.

- prescrizioni derivanti dall'entrata in vigore del Decreto 22/09/2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." :

In riferimento alla messa in riserva [R13] e recupero di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici CER 150101 - 150105 - 150106 - 200101 - 191201 - 030308 attraverso attività di recupero [R3] riferita ad attività end of waste ai sensi del D.M. 22/09/2020 n. 188, si inseriscono le seguenti prescrizioni :

1. L'attività di recupero dei rifiuti da carta e cartone è finalizzata all'ottenimento di carta e cartone recuperati, utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima, che cessano di essere qualificati come rifiuto qualora soddisfino tutti i criteri previsti dall'art. 3 e Allegato 1 parte a) del D.M. 22 settembre 2020 n.188.
2. Sul rifiuto in ingresso devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte b).
3. Le modalità di gestione dei rifiuti di carta e cartone devono essere conformi a quanto previsto D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte).
4. L'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone deve essere effettuata per lotti omogenei definiti come alla lettera c) art. 2 comma 1 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 le cui dimensioni non possono superare il limite massimo prescritto per la messa in riserva del rifiuto stesso (300 ton).
5. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 allo stesso decreto.
6. Per ogni lotto di carta e cartone recuperato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M. D.M. 22 settembre 2020 n.188, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. Gli eventuali certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione e conservati per almeno un anno unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.
7. Fino all'avvenuta verifica della conformità di ogni singolo lotto, il volume dei rifiuti di carta e cartone in impianto deve essere ancora computato ai fini della determinazione del limite massimo di messa in riserva previsto per i rifiuti di carta e cartone in autorizzazione.
8. La ditta è tenuta all'applicazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato.

9. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui ai CER sopra indicati deve essere svolta in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. 22 settembre 2020 n.188.
10. Il materiale in uscita dall'impianto che non rispetta i requisiti previsti dal D.M. 22 settembre 2020 n.188, ancorché trattato, deve essere allontanato come rifiuto. Lo stesso può essere gestito in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
11. Si richiamano le procedure operative interne IO 27 del 15/07/2021 Rev. 00 e Procedura n. 29 del 15/07/2021 Rev. 00, allegate all'istanza e valutate positivamente in istruttoria. Le stesse devono essere trasmesse alla Provincia di Alessandria in caso di revisione sostanziale.

PUNTO G) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". Devono inoltre essere rispettati il Parere Prot. n. 11-U-2017-20 del 09/01/2017 e l'Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche e Dilavamento Aree Esterne Prot. n. 1943 del 20/10/2008 rilasciati dal gestore della fognatura Gestione Acqua S.p.a. (Allegati 4 e 5 al presente atto).

PUNTO H - Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO I) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività autorizzata dovrà essere svolta esclusivamente nella sede operativa individuata al N.C.T. Comune di Tortona - Foglio 76 Mappale 147.

PUNTO L) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa, dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione integrativa Punto 11 della documentazione di cui al prot. prov. AL n. 10216 del 13/02/2017, presentata dalla ditta Benfante S.p.a., la quale si richiama integralmente.

PUNTO M) – Garanzie finanziarie.

Entro 60 giorni dal ricevimento della presente è fatto obbligo alla Ditta istante di adeguare, ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., la garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

PUNTO N) – Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità fino al 11/04/2027.**

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

Il presente atto sostituisce integralmente la Determinazione DDAP2 - 776 - 2018 Prot. n. 89757 del 21/12/2018 , la quale viene a perdere di efficacia.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO O) – Altre prescrizioni.

1. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
2. La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto i sensi dell'art. 208 comma 6 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta ReLife Recycling S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.
4. Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
5. Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
6. Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive.
7. A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penali, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01201825127087 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

